

## TERRE DI SIENA LAB S.R.L.

### STATUTO

#### **Articolo 1 – Denominazione.**

È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "TERRE DI SIENA LAB S.R.L.", retta dalle norme del presente statuto.

Terre di Siena Lab s.r.l. si configura Società *in house providing* ed è strumentale alle finalità ed alle funzioni pubbliche dei Soci, perseguite secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nell'ambito delle attività connesse al perseguimento dell'oggetto sociale; da ciò consegue il rispetto dei limiti normativi previsti dalla disciplina di coordinamento e contenimento della finanza pubblica. La Società è soggetta a "controllo analogo congiunto" da parte dei Soci, che lo esercitano attraverso il Comitato di Controllo Analogo Congiunto (di seguito denominato Comitato), secondo quanto previsto dal presente statuto e dal patto parasociale sottoscritto dagli stessi.

La Società è tenuta a garantire il rispetto delle procedure per appalti di lavori, forniture e servizi previste dalla normativa vigente ed a garantire, per le assunzioni di personale a tempo determinato, a tempo indeterminato e per l'affidamento di incarichi professionali, l'adozione di provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

La Società è tenuta a garantire il rispetto della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente ed assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

La Società si adegua ai principi della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed alle conseguenti Linee Guida emanate dall'ANAC per le società partecipate, prevenendo condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno della Società.

#### **Articolo 2 – Sede.**

La Società ha sede legale in Siena.

La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni normative vigenti, istituire e chiudere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e uffici in Toscana.

#### **Articolo 3 – Durata.**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere espressamente prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'Assemblea dei Soci. La Società può essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza ovvero prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con i quorum previsti per la modifica dello statuto. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato su iniziativa della maggio-

ranza dei Soci, espressa con atti degli organi consiliari competenti, al venire meno dei presupposti sul controllo analogo.

Articolo 4 – Oggetto sociale.

La Società opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di “in house providing” ed ha, come oggetto sociale esclusivo, finalità di produzione e gestione di servizi di interesse generale – anche in regime di partenariato con imprenditori privati – strettamente necessari per le finalità istituzionali degli Enti Soci. In particolare, nel quadro delineato dalla L. n. 56/2014 che attribuisce alla Provincia il ruolo di Ente di Area Vasta a supporto dei Comuni, la Società svolgerà le seguenti attività:

- Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, attraverso la prestazione di servizi e la promozione di attività a favore dei Comuni, singoli e associati; anche attraverso la progettazione e attuazione di interventi, compresa la gestione associata di servizi;

- (Servizio Europa Area Vasta -SEAV) Attività specifica per il supporto tecnico agli Enti Soci per informazione, progettazione e gestione di progetti da finanziare con risorse regionali, nazionali comunitarie, o altri strumenti di fundraising (Partenariato pubblico o privato sia contrattuale che istituzionale, Sponsorizzazioni, Project financing, Crowdfunding) anche attraverso attività di raccordo e supporto finalizzate a potenziare la capacità dei Soci di accesso a dette risorse;

- Supporto tecnico amministrativo agli Enti Soci per la progettazione tecnica, la predisposizione di documenti di gara nonché svolgere funzioni di stazione appaltante;

La Società, inoltre, nel quadro delle finalità istituzionali dei Comuni Soci, singoli e associati, e nell’ambito dei servizi sopra rappresentati, potrà svolgere, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti attività:

- Progettazione gestione ed assistenza tecnica di progetti di valorizzazione di risorse territoriali, ambientali, sociali, culturali;

- Progettazione gestione ed assistenza tecnica di interventi finalizzati a supportare l’iniziativa economica locale, con particolare riferimento al sistema dell’autoimprenditorialità;

- Promozione, gestione e coordinamento di iniziative per favorire lo svolgimento delle funzioni proprie dei Comuni, singoli o associati, nell’ambito dello sviluppo dell’economia, del marketing territoriale, delle risorse turistico-culturali;

- Gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico dei Soci e all’uso sostenibile delle risorse;

- Supporto per individuare la sostenibilità economica, nel rispetto della mission societaria di intercettazione di risorse finanziarie per gli enti locali, nonché la successiva fat-

tibilità tecnica di progetti e attività: o Di tutela e valorizzazione del sito Unesco “Parco Artistico Naturale e culturale della Val d’Orcia”;

- Di promozione e sviluppo di prodotti agricoli e artigianali locali;

Nello svolgimento delle attività alla Società potranno essere affidati in gestione asset materiali ed immateriali dei Soci.

La Società realizza oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti Soci. Gli affidamenti da soggetti diversi sono consentiti, nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, solo a condizione che permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società e purché non distolgano le risorse necessarie all’espletamento dei servizi affidati alla Società.

La gestione di servizi, inclusi i servizi ausiliari ai precedenti ovvero accessori o connessi alle finalità statutarie dei Soci nel rispetto dei principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali di matrice comunitaria e quelli contenuti nella normativa nazionale sui contratti pubblici vigente sono disciplinati da specifico disciplinare per l’esecuzione di specifici compiti operativi in favore dei Soci previa approvazione degli Enti Soci.

La Società potrà svolgere altri servizi per i singoli Soci o associati tra loro conformemente ai principi generali sui Partenariati Pubblici Privati Istituzionali e a quelli contenuti nelle norme vigenti sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura.

La Società adotta sistemi di contabilità separata per le attività economiche esercitate sulla base del riconoscimento di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

#### **Articolo 5 – Attività svolte dalla Società per il raggiungimento dell’oggetto sociale.**

La Società potrà, nei limiti della normativa vigente dello Statuto ed in via secondaria ed occasionale, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili per l’attuazione dell’oggetto sociale. Tali operazioni dovranno essere preventivamente approvate dall’Organo competente.

#### **CAPITALE – QUOTE**

##### **Articolo 6 – Capitale.**

Il capitale sociale è determinato in Euro 90.000,00 (novantamila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento, inteso nel suo significato più lato ed estensivo, della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è radicalmente inefficace nei confronti della Società.

##### **Articolo 7 – Aumento del capitale**

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.

A tal proposito gli Enti Soci potranno effettuare nuovi conferimenti in denaro o in natura a condizione che i conferimenti stessi siano direttamente destinati allo sviluppo ed alla attivazione delle attività statutariamente previste.

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in opzione ai Soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'articolo 2441 Codice civile, ma sempre nel rispetto del disposto del secondo periodo dell'articolo 6; i Soci avranno altresì diritto di prelazione sulle quote rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'articolo 2441 terzo comma codice civile.

#### **Articolo 8 – Trasferimento delle quote sociali.**

Il Socio che intenda alienare le proprie quote dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci dandone comunicazione scritta anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione - o all'Amministratore Unico - ed al Presidente del Collegio Sindacale -se nominato- o al Sindaco Unico. Nel caso in cui nessuno dei Soci esercitasse entro 30 giorni da detta comunicazione la prelazione le quote potranno essere trasferite d'iniziativa del Socio alienante a terzi che rivestano la caratteristica indicata all'art. 6 secondo periodo.

#### **Articolo 9 – Versamenti dei Soci.**

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse al tasso che verrà stabilito dall'organo amministrativo fermo il disposto dell'articolo 2466 codice civile.

#### **Articolo 10 – Organi della Società**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di amministrazione - o l'Amministratore Unico;
- c) l'Organo di controllo.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

Ai componenti degli organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato successivi allo svolgimento della loro attività né trattamenti di fine mandato.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **Articolo 11 – Assemblea.**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i Soci, salvo quanto disposto dal-

l'articolo 2437 codice civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Provincia di Siena.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo, previa acquisizione di parere vincolante del Comitato, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

### **Articolo 12 – Competenze dell'Assemblea.**

Sono riservate all'Assemblea, oltre quanto alla stessa demandato per legge:

- a) l'approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria;
- b) l'approvazione del Programma annuale dell'attività societaria e del Bilancio di Previsione;
- c) l'approvazione, contestualmente al bilancio di esercizio, della relazione sul governo societario, richiesta dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016;
- d) l'approvazione del piano di risanamento di cui all'art. 22 del presente Statuto o previsto dalla normativa vigente in tema di società pubbliche partecipate;
- e) l'approvazione di qualunque altro atto diretto ad indirizzare e vincolare l'attività e le scelte gestionali dell'Organo di Amministrazione al fine di garantire la continua strumentalità dell'attività della Società o ad attribuire indirizzi ed obiettivi strategici;
- f) la nomina e la revoca dei componenti l'Organo di Amministrazione, e dell'eventuale Presidente della Società, secondo le modalità previste agli artt. 14, 17 e 19 dello Statuto ed in modo che all'interno dell'Organo sia garantita la rappresentanza di tutti i soci;
- g) la nomina e revoca dell'Organo di Controllo;
- h) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;
- i) l'approvazione delle proposte dell'Organo Amministrativo circa nuove assunzioni di personale.
- l) l'approvazione di operazioni commerciali, di particolare rilevanza e strategicità per la Società, ed operazioni industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, proposte dall'Organo Amministrativo che saranno ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- m) l'approvazione di strumenti regolamentari proposti dall'Organo Amministrativo che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'affi-

damento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali, nonché, nelle procedure selettive del personale da assumere;

n) l'approvazione di apposite tariffe proposte dall'organo amministrativo, per i Soci, in relazione alla fruizione di specifici servizi offerti;

o) l'approvazione, qualora lo si ritenga necessario, di un Regolamento interno di funzionamento;

p) l'approvazione di modifiche statutarie;

q) la definizione degli indirizzi per l'individuazione del Coordinatore di cui all'art. 24 del presente Statuto.

I Soci prevedono opportune procedure per la valutazione preventiva dei programmi annuali e pluriennali di attività, dei bilanci preventivi e civilistici nonché per l'esercizio per il tramite del Comitato di un generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della Società, come meglio specificato e declinato al successivo art. 25 e nel patto parasociale sottoscritto tra i Soci. Sono comunque oggetto di preventivo parere vincolante del Comitato gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) e p) del presente articolo.

#### **Articolo 13 – Diritto di voto.**

Ogni Socio ha un voto per ogni euro di quota posseduta.

#### **Articolo 14 – Convocazione.**

Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura dell'organo amministrativo mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata da inviare presso il domicilio risultante dal registro delle imprese, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) del Socio, ovvero a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica inviato al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Socio.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Della convocazione dell'Assemblea deve sempre essere data tempestiva comunicazione preventiva al Comitato di cui all'art. 26 del presente statuto, corredando tale informativa del dettaglio dell'ordine del giorno e di copia della documentazione oggetto di discussione.

Il Comitato, nell'esercizio dei suoi compiti, può chiedere la convocazione dell'Assemblea per decidere nel merito dell'eventuale revoca dell'Organo amministrativo, o altra

azione di responsabilità necessaria, nei casi di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi impartiti ovvero qualora lo stesso abbia compiuto, senza giustificato motivo, atti in contrasto con gli indirizzi e gli interessi dei Soci e della Società ovvero abbia assunto provvedimenti in antitesi con le direttive vincolanti del Comitato stesso.

È fatta altresì salva la possibilità per tanti Soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile., l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché la stessa adotti i provvedimenti più opportuni a tutela dell'interesse della Società e dei Soci ove ritengano che gli atti adottati dalla Società non siano conformi agli indirizzi e direttive definiti dall'Assemblea dei Soci.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Comitato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

#### **Articolo 15 – Deleghe.**

I Soci, così come definiti all'articolo 6 del presente Statuto, possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona da quest'ultimo designata mediante delega scritta e che deve essere obbligatoriamente scelta tra i componenti gli organi o la struttura dell'Ente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento.

#### **Articolo 16 – Presidenza dell'Assemblea.**

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

#### **Articolo 17 – Maggioranze assembleari.**

Fermo restando le maggioranze più qualificate richieste dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dal presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza (in proprio e/o per delega) di almeno l'80% del capitale sociale e dei due terzi dei Soci ed in seconda convocazione di almeno l'80% del capitale sociale e della maggioranza dei Soci.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 75% del capitale e la maggioranza dei Soci presenti, in seconda convocazione con almeno la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei Soci presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c.), per le modifiche statutarie e per la nomina o revoca degli amministratori, l'Assemblea è regolarmente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale ed i due terzi dei Soci e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% del capitale ed i due terzi dei Soci presenti.

In terza convocazione ed in quelle successive, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi di amministrazione e di controllo non presenti nonché al Comitato.

#### **Articolo 18 – Assemblee in audio video conferenza.**

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze

#### **AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 19 – Organo amministrativo**

L'Organo Amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico. L'Assemblea dei Soci, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

La nomina dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea dei Soci.



La nomina deve altresì avvenire nel rispetto della normativa in materia di parità di genere di cui alla L. 120/2011, assicurando l'equilibrio almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

I componenti dell'organo amministrativo sono rappresentativi di tutti i Soci ed esercitano il proprio mandato in rappresentanza e nell'interesse di tutti i Soci.

L'organo di amministrazione dura in carica un massimo di tre esercizi, è rieleggibile ed è revocabile dall'Assemblea in qualunque tempo ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile. La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente statuto. In materia di incompatibilità e ineleggibilità valgono le cause esimenti stabilite in norme statutarie e regolamentari degli Enti Soci. Trovano altresì applicazione le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs 39/2013.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti secondo le modalità previste agli artt. 17 e 19 dello statuto ed in modo che all'interno dell'Organo sia garantita la rappresentanza di tutti i soci. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

All'organo di amministrazione si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi di cui al D.L. n. 293/1994 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti. Devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle vigenti normative in materia. Non può essere nominato amministratore chi si trova in cause di incompatibilità previste dalla Legge.

Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il Presidente, la comunicazione va resa all'organo amministrativo.

Agli amministratori si applica il divieto di cui all'articolo 2390 codice civile.

#### **Articolo 20 – Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel rispetto della disciplina del controllo analogo di cui alla vigente normativa ed allo Statuto ed esclusi quelli che per legge o per Statuto siano demandati all'Assemblea.

L'organo amministrativo deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea attraverso le forme di controllo analogo previste nel presente Statuto e nel patto parasociale sottoscritto dai Soci, provvedendo all'attuazione del Programma annuale di attività di cui all'articolo 12 del presente statuto.

L'Organo di Amministrazione provvede altresì ad ogni atto relativo alla gestione del personale della Società, compresa la proposta di assunzione di dipendenti da recepire nell'Assemblea dei Soci.

L'Organo di Amministrazione provvede, in particolare a:

- a) elaborare, con cadenza di regola triennale, proposta di "Programma Pluriennale dell'attività societaria" da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea, in cui recepire le scelte strategiche degli Enti Soci;
- b) formulare la proposta di Bilancio di Previsione e di "Programma annuale delle attività", da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea. A mezzo di detti documenti sono, di anno in anno, definiti gli indirizzi e le linee operative volte ad attuare le scelte strategiche individuate dall'Assemblea e contemplate nel "Programma Pluriennale dell'attività societaria". Nel "Programma annuale delle attività" sono fissati i criteri generali per l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse umane e finanziarie, disponibili e da acquisire, nonché le linee essenziali delle politiche di miglioramento e potenziamento dei servizi;
- c) predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio, da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione sull'andamento della gestione sociale;
- d) elaborare annualmente, contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, richiesta dall'art. 6 del D.lgs. 175/2016, da sottoporre, previo parere vincolante del Comitato, all'approvazione dell'Assemblea, in cui dar conto dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli altri strumenti integrativi del controllo esercitato dagli Enti Soci;
- e) approvare le convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi;
- f) definire le tariffe, fermo restando l'approvazione dell'assemblea per quelle proposte ai Soci per la fruizione di specifici servizi offerti
- g) approvare gli atti di tipo regolamentare che dovessero risultare opportuni per il buon andamento dell'attività societaria, nonché lo schema dei contratti ad uso plurimo e ripetuto nel tempo e lo schema dei contratti volti a vincolare la Società per un periodo eccedente i tre anni;

h) realizzare gli atti conseguenti e necessari, se previsti dal programma pluriennale, per l'assunzione di personale;

i) adottare strumenti regolamentari che assicurino i principi di libera concorrenza, trasparenza ed imparzialità nell'affidamento di lavori, di forniture, di beni e servizi ed incarichi professionali (nonché nelle procedure selettive del personale da assumere) che siano rapportati a quelli previsti dalla normativa vigente, previa approvazione dell'Assemblea;

l) nominare, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea, un Coordinatore delle attività attingendo in via prioritaria al personale interno della Società con adeguato profilo professionale, attribuendogli con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, poteri, prerogative e obiettivi;

m) nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi del presente Statuto e ne dà informativa al Comitato;

n) adottare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza", elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l'Organo di controllo e con il Comitato.

L'Organo di amministrazione propone alla preventiva approvazione all'Assemblea le operazioni commerciali di particolare rilevanza e strategicità per la Società nonché di quelle industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, rientranti nella straordinaria amministrazione, ritenute necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Nel caso dai programmi di valutazione del rischio elaborati nell'ambito della relazione sul governo societario emergano indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio, previa tempestiva informazione agli Enti Soci ed al Comitato, i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della situazione, a correggerne gli effetti e ad eliminarne le cause.

La mancata informazione ed adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

Nel caso l'Organo di Amministrazione ravvisi nel corso della gestione un andamento economico che si discosti in modo rilevante dalle previsioni iniziali, è tenuto tempestivamente ad informare il Comitato.

#### **Articolo 21 – Consiglio di Amministrazione.**

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede a indicare e nominare al suo interno il Presidente.

È consentito nominare un Vicepresidente solo ove la carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente, in caso di sua assenza

o impedimento, e solo nel caso in cui non sia previsto il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Nel caso di conferimento di deleghe di gestione, le stesse possono essere riconosciute ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si radunerà presso la sede sociale od altrove, comunque non al di fuori della Provincia di Siena, per invito del Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da due Consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci; tra la data dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza devono decorrere almeno tre giorni. Gli inviti di convocazione dovranno contenere le indicazioni riguardanti il luogo, la data e l'ora, nonché l'ordine del giorno dell'adunanza e potranno farsi a mezzo di avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica).

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Della convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere dato tempestivo avviso al Comitato di cui all'art. 26 del presente statuto, il quale può richiedere di presenziare con uno o più componenti, corredando tale informativa del dettaglio dell'ordine del giorno e di copia della documentazione oggetto di discussione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo costituiscono. In caso di parità prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in audio video conferenza, con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 del presente statuto per le assemblee dei Soci

### **Articolo 22 – Decadenza dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo potrà decadere, oltre che in base alla scadenza naturale prevista all'Art. 19 anche a seguito del mancato rispetto delle direttive formulate dall'Assemblea o a seguito della mancata predisposizione dei documenti programmatici previsti all'Art. 25, oltre che a seguito di richiesta motivata di revoca da parte del Comitato ai sensi dell'Art. 14, da votare in Assemblea dei Soci.

Rappresenta sempre giusta causa di revoca degli amministratori:

- a) la mancata o tardiva segnalazione al Comitato di accadimenti o situazioni gestionali infraperiodali tali da impattare in modo rilevante sul Programma annuale di attività e sulle risultanze del bilancio di previsione, di cui all'articolo 12 del presente statuto.
- b) l'esecuzione di atti, soggetti ad approvazione dell'Assemblea dei Soci, senza la preventiva autorizzazione della stessa ovvero la mancata esecuzione di atti in conformità all'autorizzazione concessa dai Soci.
- c) il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi, fatto salvo il caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento approvato dall'Assemblea Soci, previo parere vincolante del Comitato.

#### **Articolo 23 – Rappresentanza della Società.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione – o l'Amministratore Unico - rappresentano la Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

#### **Articolo 24 – Coordinatore delle Attività**

Il Coordinatore delle attività, se nominato, rimane in carica tre anni, rinnovabili. Sovrintende all'organizzazione e alla disciplina degli uffici e svolge la sua attività, secondo le direttive dell'Organo Amministrativo, in esecuzione delle deliberazioni degli organi della Società perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Al Coordinatore delle Attività compete la predisposizione degli strumenti programmatori della Società; egli sovrintende l'attività gestionale del personale e risponde per gli obiettivi assegnati. Possono essergli conferite procure ed ha la firma della corrispondenza e degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici.

#### **Articolo 25 – Indirizzo e Controllo Analogo Congiunto**

La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai Soci ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte degli Enti Soci analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri servizi, i quali praticano congiuntamente un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, attraverso l'esercizio di poteri di programmazione, indirizzo e controllo.

Il controllo analogo congiunto è esercitato dal Comitato di cui all'art. 26 secondo le modalità previste al presente statuto ed in apposito patto parasociale stipulato tra i Soci.

La Società, nell'esercizio della sua attività, si uniforma al patto parasociale sottoscritto dai Soci ed ai principi ivi contenuti. La Società mette a disposizione del Comitato, in tempi congrui per le dovute verifiche, i documenti, i dati e quant'altro necessario ed offre la massima collaborazione e trasparenza al fine dell'efficace attività di indirizzo e controllo analogo.

L'esercizio del controllo analogo congiunto si fonda in via principale sull'approvazione del Programma pluriennale dell'attività societaria, sul Programma annuale dell'attività societaria e sul Bilancio di Previsione ed è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo concomitante) e verifica (controllo consuntivo).

In fase preventiva, il controllo è esercitato tramite la definizione di indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi da parte degli Enti Soci e tramite l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dei documenti programmatici e degli atti fondamentali di gestione della Società.

In tal senso, l'organo amministrativo predispone, e l'Assemblea dei Soci approva, previa acquisizione di parere vincolante del Comitato, il Programma pluriennale dell'attività societaria, il Programma annuale ed il Bilancio di Previsione entro il termine previsto, ex art. 154 del TUEL, per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e comunque in tempo utile per consentire il loro eventuale recepimento all'interno dei documenti di programmazione degli Enti Soci. Nei suddetti documenti vengono individuate le attività da svolgere ed i risultati ipotizzati. Lo svolgimento di attività, non comprese nei documenti in oggetto e rientranti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nella competenza decisionale dell'Assemblea, dovrà essere autorizzato tramite atti di controllo ex-ante adottati specificatamente per la fattispecie verificatasi.

Gli organi societari, previo confronto, si attengono agli obiettivi fissati con il controllo ex-ante.

Nel corso dell'esercizio, i Soci esercitano il controllo contestuale per il tramite del Comitato monitorando lo stato di attuazione degli obiettivi, definiti nella fase preventiva, e l'andamento della gestione tramite l'analisi di relazioni periodiche trasmesse dalla Società (nella misura di almeno una volta l'anno).

In particolare, entro i termini previsti all'art. 193 del TUEL per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo di amministrazione sottopone al Comitato una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre d'esercizio, che dia conto dell'andamento della gestione e di eventuali scostamenti dal Programma annuale dell'attività societaria e dal Bilancio di Previsione. In caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, il Comitato potrà indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.

Il controllo contestuale è comunque sempre esercitabile dal Comitato, nel corso d'esercizio, attraverso:

- la possibilità di richiesta di ulteriori relazioni sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi in corso d'esercizio, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- la possibilità di fornire indirizzi vincolanti, sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
- la possibilità di eseguire controlli ispettivi nei locali della Società;
- il potere di proporre modifiche e miglioramenti dei contratti, convenzioni o schemi tipo adottati dalla Società.

In fase consuntiva, il controllo viene esercitato tramite l'analisi dei risultati conseguiti, con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio consuntivo comprensivo della relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, e del report, riportante il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi della Società con evidenza dello scostamento rispetto ai documenti programmatici approvati. Tali documenti, predisposti dall'organo amministrativo, sono oggetto di preventiva acquisizione di parere vincolante da parte del Comitato d'indirizzo e di controllo analogo, per i profili di competenza, a supporto della verifica del raggiungimento dei risultati attesi e della coerenza dell'attività gestionale rispetto agli indirizzi posti dagli Enti Soci

L'organo amministrativo, al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, deve consentire al Comitato l'esercizio dei poteri di controllo anche presso la sede della Società, nonché fornisce le informative necessarie per l'assolvimento dei loro compiti di indirizzo e controllo.

La Società e gli organi societari non perseguono interessi contrari a quelli dei Soci.

#### **Articolo 26 - Comitato di controllo analogo congiunto (altrove e di seguito definito Comitato)**

Il controllo analogo congiunto è esercitato da tutti i Soci per il tramite del Comitato.

Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei Soci per l'esercizio del potere di indirizzo e del controllo analogo congiunto ed è preposto a verificare che gli organi societari operino coerentemente e si conformino agli indirizzi ed alle direttive gestionali impartite congiuntamente dagli Enti Soci.

Il Comitato definisce gli indirizzi e formula gli obiettivi operativi nella fase di controllo preventivo, svolge le verifiche ed orienta l'attività nell'ambito dell'esercizio del controllo concomitante e consuntivo. Fermo restando le competenze degli organi societari e per quanto di competenza ai sensi del comma 2, il Comitato è pertanto preposto:

- a) all'indicazione, all'inizio di ogni esercizio sociale, degli obiettivi che la Società deve perseguire;
- b) alla valutazione dell'andamento generale della Società;

- c) alla verifica, prima della chiusura dell'esercizio sociale, del raggiungimento degli obiettivi che la Società deve conseguire sulla base degli indirizzi strategici definiti dai Soci nei documenti programmatici, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione;
- d) al controllo sulle attività concretamente esercitate dalla Società, rilevando eventuali anomalie o scostamenti dagli indirizzi definiti;
- e) all'espressione di direttive vincolanti di conformazione nel caso di rilevanti inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;
- f) all'espressione di pareri preventivi, vincolanti sulle decisioni strategiche e programmatiche e sui principali atti di gestione, come meglio specificati dal patto parasociale approvati dai Soci e su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;
- g) alla proposta motivata di revoca e di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare nei casi di reiterato scostamento rispetto agli obiettivi impartiti ovvero qualora gli stessi abbiano compiuto, senza giustificato motivo, atti in contrasto con gli indirizzi e gli interessi dei Soci e della Società ovvero abbiano assunto provvedimenti in antitesi con le direttive vincolanti del Comitato stesso, e dell'organo di controllo.

Nella sua attività, il Comitato:

- acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'andamento economico-patrimoniale e finanziario della Società, sul suo assetto organizzativo e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale,
- informa i Soci circa eventuali scostamenti rilevati, decisioni incoerenti degli Organi Societari rispetto agli interessi ed indirizzi dei Soci ovvero necessità di variazione di indirizzi / obiettivi precedentemente definiti,
- collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui spetta l'elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella traduzione degli obiettivi strategici in materia;

Le indicazioni del Comitato devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi della Società. Ove questi ultimi deliberino in senso difforme dal suddetto Comitato, dovranno specificatamente motivare le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per l'attuazione dello scopo sociale, restando impregiudicato l'esercizio della facoltà statutarie in tema di revoca.

La composizione, le modalità di nomina e di funzionamento del Comitato sono definite in apposito patto parasociale sottoscritto dai Soci.

Il Comitato può chiamare in audizione gli organi di amministrazione e controllo della Società.



## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **Articolo 27 – Collegio sindacale e Revisore.**

La nomina dell'organo di Controllo spetta all'Assemblea dei Soci nel rispetto della normativa in materia di parità di genere. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria anche ove non ricorrano i casi previsti dall'articolo 2477 secondo e terzo comma del codice civile.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi del primo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, salvo che i Soci non decidano di nominare, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale. Per la nomina dell'organo di controllo si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

I Soci con propria decisione possono prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente attribuendo, da un lato, la funzione di controllo al sindaco unico od al collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione). Con decisione dei Soci, al collegio sindacale possono essere affidate le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal comma 1, lettera b dell'articolo 6 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

I componenti dell'organo di controllo ed il revisore devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle vigenti normative in materia.

L'Organo di controllo coadiuva il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Organo di controllo ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Società la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio.

All'organo di controllo si applica la disciplina della proroga di cui al D.L. n. 293/1994 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994.

### **Articolo 28 – Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza**

L'Organo Amministrativo della Società è tenuto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 per le pubbliche amministrazioni. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge il proprio incarico in piena autonomia ed effettività, dimostrando un comportamento integerrimo. La figura coincide con il Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è nominato tra i quadri della Società e resta in carica tre anni.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini dell'adozione da parte dell'organo amministrativo.

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche del Piano ritenute più opportune.

Gli atti di revoca del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono motivati e comunicati all'ANAC, che entro 30 giorni può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013.

Dall'espletamento dell'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo. Spetta all'organo amministrativo vigilare periodicamente sulle attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Articolo 29 – Bilancio**

Gli esercizi sociali si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

### **Articolo 30 – Utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti tra i Soci, salva diversa deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria.

### **Articolo 31 – Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è elaborato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anche con la collaborazione del Comitato e dell'organo di controllo ed è adottato dall'Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla legge.

### **Articolo 32 – Obblighi di trasparenza.**

Nella sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicata alla trasparenza sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare nel sito web della Società ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 33 – Scioglimento.**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi.

### **Articolo 34 – Clausola Compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i Soci o fra i Soci e la Società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ovvero solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri che giudica ritualmente secondo diritto. Gli arbitri vengono nominati dal Presidente del Tribunale di Siena, su istanza della parte più diligente.

### **Articolo 35 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme di legge in materia, siano esse norme vigenti, sussidiarie, presenti o future.